Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 giugno 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGE 10 maggio 1955, n. 509.
Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso » . . . . Pag. 2348

LEGGE 12 giugno 1955, n. 510.
Concessione di un contributo straordinario a favore della Cassa sovvenzioni antincendi . . . . . . Pag. 2348

LEGGE 12 giugno 1955, n. 511.
Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private Pag. 2349

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512.
Modificazioni alle disposizioni riguardanti il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati » della Guardia di finanza. Pag. 2349

LEGGE 15 giugno 1955, n. 513.
Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie . . . . Pag. 2350

LEGGE 27 giugno 1955, n. 514.
Attribuzioni del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo Pag. 2351

LEGGE 27 giugno 1955, n. 515.
Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico . . . . Pag. 2351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1955, n. 516.
Approvazione del nuovo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia . . . . Pag. 2353

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1955.
Nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti Pag. 2353

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1955.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione di Albisano, sita nell'ambito del comune di Torri del Benaco . . . . . . Pag. 2353

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1955.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Bardolino . . . . Pag. 2354

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1955.
Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Ragusa. Pag. 2355

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1955.
Contingente del grano da conferire agli ammassi per il raccolto 1955 . . . Pag. 2355

DECRETO DALL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 31 maggio 1955.
Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi in Trani per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici . . Pag. 2355

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 2356

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico . . . . Pag. 2356

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . Pag. 2356

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . Pag. 2356

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2356

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina:

Concorso per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo. Pag. 2357

Concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo Pag. 2360

Prefettura di Caserta: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta . . . . Pag. 2361

Prefettura di Ferrara: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara . . . . Pag. 2362

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 30 GIUGNO 1955:

LEGGE 18 giugno 1955, n. 517.
Modificazioni al Codice di procedura penale.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 30 GIUGNO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1955. — **Ente autonomo Fiera campionaria di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1955. — **« S.I.S. » Società industrie serrature, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1955. — **Banco di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1955. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1955, n. 509.

Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente « Parco nazionale del Gran Paradiso », di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni relativo all'aumento di cui all'art. 1, primo comma, verrà fatto fronte:

per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 con equivalente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente ai capitoli n. 486 e n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi;

per l'esercizio 1955-56 a carico del fondo speciale del bilancio del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 12 giugno 1955, n. 510.

Concessione di un contributo straordinario a favore della Cassa sovvenzioni antincendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3600 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per fare fronte alle spese occorrenti per ampliamenti, nuove costruzioni e attrezzature di locali destinati alle scuole centrali antincendi e alle caserme dei vigili del fuoco, nonchè per provvedere al rinnovamento dei natanti del servizio antincendi nei porti.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo si farà fronte per lire 1750 milioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, per lire 328 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e per lire 1522 milioni

mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 giugno 1955, n. 511.

Proroga del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci, orfani e vedove di guerra, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, già prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — VIGORELLI — DE PIETRO — GAVA — ERMINI — VILLABRUNA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 giugno 1955, n. 512.

Modificazioni alle disposizioni riguardanti il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati » della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati », istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza ».

Tutte le disposizioni in vigore per il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati » sono estese al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza » con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza » sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonchè i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.

Art. 3.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali.

Art. 4.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto al premio di previdenza spetta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato.

In mancanza del coniuge il diritto spetta in parti eguali ai figli minorenni legittimi o legittimati anteriormente alla morte del genitore o adottivi, e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili al lavoro.

In mancanza delle persone indicate nei precedenti commi, il diritto al premio di previdenza spetta ai genitori dell'iscritto.

Il diritto alla restituzione delle somme versate dai sottufficiali, appuntati e finanzieri deceduti prima del compimento dei sei anni richiesti per il diritto all'indennità, nonchè il diritto agli interessi maturati sulle somme predette, spettano alle persone indicate nei precedenti commi nell'ordine e con le modalità ivi stabilite.

Art. 5.

L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, è determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è abrogato.

Art. 7.

Il precedente art. 3 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 giugno 1955, n. 513.

Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione ed il completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per l'esecuzione delle opere necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti stradali, telefonici ed elettrici esterni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000.

La somma prevista al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire due miliardi nell'esercizio 1954-55; lire 5 miliardi nell'esercizio 1955-56, lire cinque miliardi nell'esercizio 1956-57 e lire due miliardi nell'esercizio 1957-58 e sarà gestita dall'Amministrazione centrale del Ministero stesso.

Della somma autorizzata dal presente articolo, una quota non superiore all'uno per cento può essere destinata alle spese di progettazione e generali.

Art. 2.

E' classificata nella rete delle strade statali la strada da Roma all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

Tale strada sarà inserita nell'elenco delle strade statali col numero 201 e con la denominazione: « Strada dell'aeroporto di Fiumicino ».

Art. 3.

Alla progettazione dei lavori dell'aeroporto di cui al precedente art. 1 ed al coordinamento delle varie opere sarà provveduto a cura del Ministero della difesa (Aeronautica).

L'esecuzione di quelle opere integrative che per la loro speciale natura e destinazione dovranno essere poi esercite da altre Amministrazioni statali o dalla provincia o dal comune di Roma potrà essere dal Ministero dei lavori pubblici concessa o demandata, di intesa col Ministero della difesa (Aeronautica), all'ente cui competerà la successiva gestione.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori per la costruzione e sistemazione della strada statale di cui al precedente art. 2, verranno effettuate a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), d'intesa con il Ministero della difesa (Aeronautica).

A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici devolverà all'Azienda predetta — sugli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge — la necessaria quota di spesa, da determinarsi d'intesa col Ministero della difesa (Aeronautica).

Art. 4.

Le opere dopo il collaudo, saranno consegnate dal Ministero dei lavori pubblici a quello della difesa (Aeronautica) anche per singoli lotti capaci di utile funzionamento; per le opere integrative previste al secondo comma dell'art. 3 e per quelle altre per le quali il Ministero della difesa (Aeronautica) ritenesse opportuna la consegna ad altre Amministrazioni statali ed agli enti di cui al predetto secondo comma, la consegna stessa potrà essere effettuata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici con l'intervento del predetto Ministero della difesa (Aeronautica).

Art. 5.

Alla copertura della spesa di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1954-55 si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal decreto Presidenziale 18 giugno 1954, n. 292, concernente modifiche ai prezzi di taluni tipi di tabacchi lavorati.

La spesa di lire cinque miliardi relativa all'esercizio finanziario 1955-56 farà carico al fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — ROMITA — VANONI — GAVA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 giugno 1955, n. 514.

Attribuzioni del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste è autorizzato a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento già in atto, nonchè per lavori pubblici, per interventi di carattere economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad Enti ed Istituzioni del Territorio stesso anche in deroga alle vigenti leggi italiane.

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al precedente comma verranno effettuate mediante aperture di credito senza alcun limite di somma.

Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte alla fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente, o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.

Al Commissario generale del Governo è estesa la facoltà di cui al comma terzo dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37.

Le somme già riscosse dai funzionari subdelegati e non erogate alla chiusura dell'esercizio potranno essere da questi trattenute per effettuare, non oltre l'esercizio successivo, pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di accreditamenti afferenti alla parte ordinaria, i pagamenti saranno limitati alla spesa di competenza dell'esercizio finanziario per il quale gli accreditamenti stessi furono originariamente disposti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — VANONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 27 giugno 1955, n. 515.

Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 13 novembre 1951, per l'approvazione dell'Accordo concluso a Roma il 10 ottobre 1951 tra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico per il regolamento delle annualità arretrate e di quelle correnti dovute dal Governo italiano per l'uso della rete ferroviaria sita in territorio italiano.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'onere derivante dall'Accordo di cui all'articolo precedente è coperto a carico del fondo inscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — MARTINO — GAVA — TREMELLONI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia per l'approvazione dell'Accordo provvisorio firmato a Roma il 10 ottobre 1951 fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

N. 15425/1066 Roma, 13 novembre 1951

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa che il mio Governo, presa conoscenza dell'Accordo provvisorio firmato a Roma il 10 ottobre 1951 fra i rappresentanti del Tesoro italiano, da una parte, e quelli del Comitato dei possessori di obbligazioni della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico dall'altra, lo approva pienamente.

Questo Accordo entrerà in vigore non appena Vostra Eccellenza mi avrà fatto conoscere l'approvazione del Governo francese; tale entrata in vigore si applicherà sia per gli obblighi sottoscritti dal Tesoro italiano che per quelli che ha accettato il Comitato dei possessori di obbligazioni; essa avrà luogo immediatamente qualunque siano le eventuali disposizioni legislative che possano dimostrarsi necessarie.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

DE GASPERI

A Sua Eccellenza
il Signor Jacques FOUQUES-DUPARC
Ambasciatore di Francia ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE EN ITALIE

N. 540 Rome, le 13 novembre 1951

Monsieur le Président,

Votre Excellence a bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris connaissance de l'Arrangement provisoire signé à Rome le 10 octobre 1951, entre les représentants du Trésor italien, d'une part, et ceux du Comité des Obligataires de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique, d'autre part, et lui donne sa pleine approbation.

Cet Arrangement entrera en vigueur dès que Votre Excellence m'aura fait connaître l'approbation du Gouvernement français; cette entrée en vigueur vaudra également pour les obligations souscrites par le Trésor italien et pour celles qu'a acceptées le Comité des Obligataires et interviendra immédiatement quelles que soient les dispositions législatives éventuelles qui peuvent s'avérer nécessaires ».

J'ai l'honneur d'accuser réception de ce document et de faire savoir à Votre Excellence que mon Gouvernement a pris connaissance de l'Arrangement provisoire signé à Rome le 10 octobre 1951 entre les représentants du Trésor italien d'une part et le Comité des Obligataires de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique de l'autre et lui donne pleine approbation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

J. FOUQUES-DUPARC

Son Excellence
Monsieur DE GASPERI
Ministre des Affaires Etrangères
(Palais Chigi) ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Arrangement entre le Trésor italien et le Comité des Obligataires de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud).

A la suite de l'entente intervenue à S.te Marguerite entre les Gouvernements italien ed français, plusieurs rencontres ont eu lieu entre une Délégation italienne et une Délégation française. En attendant que la Conférence prévue par l'Annexe XIV du Traité de Paix ait pu régler les questions visées à l'article 15 de la dite Annexe ou bien qu'une autre entente soit conclue entre les Gouvernements italien et français au sujet d'un arrangement définitif et en tenant compte d'autre part de ce que le Gouvernement italien, estimant qu'il n'est pas possible actuellement de préciser les sommes dûes par l'Italie au Fond des Obligations au titre des arriérés et des annuités courantes, est disposé à reprendre les paiements sous la forme de versements provisionnels, le Ministère italien du Trésor et le Comité des Obligataires sont tombés d'accord sur un Arrangement provisoire dans les termes suivants:

1. L'Arrangement couvrira une période de 2 ans, s'étendant du 1er juillet 1951 jusqu'au 30 juin 1953.

Dans l'éventualité où la Conférence, prévue par l'Annexe XIV du Traité de Paix, parviendrait à régler avant le 30 juin 1953 l'ensemble des questions découlant de l'annulation de l'Accord de Brioni et relatives à l'aménagement des clauses financières de l'Accord de Rome, les dispositions qu'elle adopterait remplaceraient, avec effet rétroactif, celles du présent Arrangement et les versements effectués par l'Italie, à titre provisoire, seraient ajustés, en conséquence, dans un sens ou dans l'autre.

Dans l'éventualité contraire, les Autorités italiennes s'engagent à entrer en pourparlers avec le Comité des Obligataires en vue de la prorogation, avec ou sans modifications, du présent Arrangement, à moins qu'une autre entente ne soit intervenue entre les Gouvernements italien et français quant à la méthode à suivre pour réaliser un accord de plus longue durée ou définitif.

2. L'Arrangement ne s'étend pas à la contribution prévue à la charge de l'Italie par l'article 15 (alinéas 15 et 16) de l'Accord de Rome.

3. Le Gouvernement italien reconnaît, d'accord avec le Comité des Obligataires, que le versement des 395.644 obligations de la Compagnie Danube-Save-Adriatique et des 192.806 coupons arriérés, fait par lui en 1943 sur la base d'une disposition de l'Accord de Brioni, doit être considéré comme nul et non avenu. En conséquence, le Comité s'entendra avec la Compagnie en vue de prendre les dispositions nécessaires pour le remplacement des obligations brûlées. Les obligations substituées seront remises aussitôt que possible au Gouvernement italien.

Le Gouvernement italien n'aliénera pas ces 395.644 obligations jusqu'à ce que la Conférence ait abouti un règlement des questions visées à l'alinéa 15 de l'Annexe XIV ou qu'une autre entente entre les deux Gouvernements ait eu lieu; il imputera aux paiements des annuités ou des arriérés les dividendes relatifs aux obligations ci-dessus à partir du 1er juillet 1953.

4. Le Gouvernement italien s'engage à effectuer, à la date la plus rapprochée possible, un versement provisionnel, à valoir sur les arriérés, de frs. or 2.623.628.54 correspondant, sur la base du cours actuel (1 dol-

lar = 350 frs. français = 3,0609 frs. or), à un montant de 300 millions de francs français. Ce versement, qui sera unique pour toute la période de l'Arrangement, sera rajusté dans un sens ou dans l'autre, d'après les décisions de la Conférence, étant entendu que la partie qui pourrait éventuellement apparaître excédentaire comme versement au titre des arriérés, serait imputée à diminution des versements dûs par l'Italie au titre des annuités courantes.

5. Le Gouvernement italien cède dès maintenant et definitivement au Comité des Obligataires tout droit aux répartitions qui pourraient être effectuées en faveur des obligataires avant le 30 juin 1953, soit au moyen des avoirs actuels du Fond des obligations, soit au moyen des sommes qui viendraient à être versées à ce Fond, et qui seraient attribuables aux 395.644 obligations, dont il est propriétaire, étant entendu que le montant de ces répartitions sera considéré comme une somme s'ajoutant à celle du versement provisionnel prévu au précédent article 4, et traité comme tel.

6. Le Gouvernement italien s'engage à verser la somme de 437.271,42 frs. or (correspondant au cours indiqué au paragraphe 4 à 50 millions de francs français) au titre de l'annuité courante 1951 et à verser le même montant au titre de l'annuité courante 1952. Ces sommes, entre autres, couvriront les dépenses du Comité prévues par l'article 38 de l'Accord de Rome. Ces deux sommes seront considérées comme des versements provisionnels, sujets à rajustement dans un sens ou dans l'autre d'après les décisions de la Conférence ou de toute autre entente entre les Gouvernements italien et français. La partie éventuellement excédentaire sera imputée à diminution des annuités courantes successives.

7. En ce qui concerne les frais d'administration de la Compagnie, le régime actuel (versements effectués directement, à titre d'avance, par le Gouvernement italien à la Compagnie) sera maintenu pendant la période d'application de l'Arrangement provisoire.

Fait à Rome, le 10 octobre 1951

Pour le Comité des Obligataires de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique
PIERRE MARRAUD

Pour le Ministère du Trésor
ANGELO DI NOLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1955, n. 516.

Approvazione del nuovo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia.

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1955, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro viene approvato il nuovo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1955.

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'estensione dell'assistenza malattie ai coltivatori diretti;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1954, concernente la nomina del commissario e della Commissione consultiva nazionale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Vista la nota n. 8922 del 20 maggio 1955 della Federazione predetta, con la quale si designa a presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue per i coltivatori diretti il dott. Luigi Anchisi, conforme lo scrutinio dell'elezione effettuata dal Consiglio centrale della Federazione predetta nella riunione del 20 maggio 1955;

Constatato che, essendo state osservate, sia nella procedura che nei termini, le formalità stabilite dagli articoli da 30 a 34 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si può procedere alla nomina del presidente della Federazione stessa;

Visto l'art. 12, lettera *a*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Luigi Anchisi è nominato presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(3414)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione di Albisano, sita nell'ambito del comune di Torri del Benaco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 settembre 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la frazione di Albisano, sita nell'ambito del comune di Torri del Benaco;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato

art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Torri del Benaco, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la frazione suddetta posta sulla cresta della collina prospiciente la riviera di Torri del Benaco, oltre a costituire, per l'andamento delle sue vecchie case ed il verde che le circonda, un quadro naturale di particolare importanza e un complesso di caratteristico valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il sottostante lago di Garda;

Decreta:

La frazione di Albisano, sita nel territorio del comune di Torri del Benaco, confinante: a nord e ad est, con la strada comunale Cà Bianca; a sud, con la strada vicinale ai Boschi della Calcara; ad ovest, con la strada comunale da Garda ad Albisano e la strada comunale delle Fittanze, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Torri del Benaco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1955

p. *Il Ministro*: Jervolino

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Verbale di seduta del 10 *settembre* 1954

Il giorno 10 settembre 1954, alle ore 10 negli uffici della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata dal vice presidente a nome del presidente, si sono riuniti i membri della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Albisano frazione di Torri del Benaco.

La Commissione riconoscendo che il centro di Albisano, paesino posto sulla cresta della collina prospiciente la riviera di Torri del Benaco, costituisce, per l'andamento delle sue vecchie case ed il verde che intorno lo decora, un ammirato quadro naturale di particolare importanza per la fusione dell'opera dell'uomo e della natura dal punto di vista del lago ed, a sua volta, belvedere nei confronti dello stesso lago, decide di tutelare, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357. Il confine del vincolo corre: a nord, con la strada comunale Cà Bianca; a est, idem; a sud, con la strada vicinale ai Boschi della Calcara; ad ovest, con la strada comunale da Garda ad Albisano e la strada comunale delle Fittanze.

(*Omissis*).

(3290)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Bardolino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 settembre 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del lago di Garda, sita nell'ambito del comune di Bardolino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bardolino, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con il verde degli olivi delle non lontane colline e con quello delle vicine campagne, con i parchi e giardini di notevole consistenza, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bardolino, confinante: a nord, con il confine comunale di Garda; ad est, a circa m. 100 a partire dal limite est della strada provinciale Gardesana e con la strada comunale per Caprino; a sud, con il confine comunale di Lazise; ad ovest, con il lago di Garda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Bardolino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1955

p. *Il Ministro*: Jervolino

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Verbale di seduta del 10 *settembre* 1954

Il giorno 10 settembre 1954, alle ore 10, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata dal vice presidente a nome del presidente, si sono riuniti i membri della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

3) BARDOLINO vincolo paesistico.

L'argomento era già stato trattato nella precedente riunione della Commissione, ma nessuna decisione era stata presa essendo assente il sindaco del capoluogo, presente invece alla riunione in corso.

Bardolino, copre un'area rivierasca fra i comuni di Lazise e Garda. Quest'ultima zona già vincolata.

Il capoluogo sorge al centro di una lieve insenatura la cui punta estrema, a nord, è costituita dai due massi famosi denominati Rocche. Carattere principale dell'area di cui si tratta è la selvaggia freschezza della sua riva in gran parte non ancora intaccata da opera d'uomo. Il verde degli olivi delle non lontane colline e il verde delle campagne si ravviva nel verde dei canneti che, nelle piccole insenature, sorgono dall'acqua; d'altro canto parchi e giardini di notevole consistenza completano la preziosità di questa zona dal punto di vista paesistico. La Commissione è dell'unanime parere che la zona costituisce un quadro naturale di particolare importanza paesistica e pertanto vincolabile ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del comma 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

I confini della zona vincolata sono pertanto stabiliti: a nord, con il confine comunale di Garda; ad est, a circa metri 100 a partire dal limite est della strada provinciale Gardesana e con la strada comunale per Caprino; a sud, con il confine comunale di Lazise; ad ovest, con il lago di Garda.

(*Omissis*).

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1955.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Ragusa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Ragusa ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti, previste dalla citata legge;

Decreta:

E' istituita in Ragusa, a decorrere dal 1° luglio 1955, la Sezione di archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 21 giugno 1955

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1955.

Contingente del grano da conferire agli ammassi per il raccolto 1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto, che demanda al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1955 è stabilito nella quantità massima di 16 milioni di quintali;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1955

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(3446)

DECRETO DALL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 31 maggio 1955.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi in Trani per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la domanda in data 15 aprile 1955 presentata dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, avente sede in Roma, via Urbana n. 167, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi in Trani (Bari) per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta stessa, intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Veduti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentita la Commissione centrale per l'uso dei gas tossici;

Veduti i decreti legislativi luogotenenziali 12 luglio 1945, n. 412 e 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola che sarà istituita in Trani (Bari) per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 giugno 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Behçet Sefic Özdoganci, Console generale di Turchia a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Liguria, Venezia, Venezia Tridentina, Venezia Giulia.

(3312)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

E' stato attivato in data 30 ottobre 1954 il servizio telegrafico presso l'agenzia postale Abbadia Lariana con inclusione su circuito omnibus 2026 ex 998.

(3206)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti in data 31 maggio 1955 (registro n. 9, foglio n. 298 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.454.126 (lire tremilioniquattrocentocinquantaquattromilacentoventisei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro, del comune di Scandale (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 56.71.80, espropriati nei confronti della ditta MOTTOLA Francesco e Roberto fratelli fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 682, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(3457)

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti in data 31 maggio 1955 (registro n. 9. foglio n. 297 Agricoltura), è stata determinata in lire 15.163.169 (lire quindicimilionicentosessantatremilacentosessantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cropani (provincia di Catanzaro) della supercie di ettari 219.26.30, espropriati nei confronti della ditta MOTTOLA Francesco Saverio fu Antonio e trasferiti in proprietà alla Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 679, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(3458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casandrino (Napoli), di un mutuo di L. 4.430.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(3459)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,40	145,72
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,85	634,50	145,80
» Milano	624,84	633,90	145,76
» Napoli	624,80	634,80	145,70
» Palermo	624,85	633,90	145,78
» Roma	624,82	633,90	145,76
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,85	—	145,70
» Venezia	624,88	633,60	145,78

Media dei titoli del 28 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,20
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	95,575
Redimibile 3,50 % 1934	82,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,60
Id. 5 % 1936	94,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,83
1 dollaro canadese	» 633,90
1 franco svizzero	» 145,76

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli per la nomina di venti tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno luogo nella sede ed alla data che saranno stabilite dal Ministero e saranno comunicate in tempo utile con avviso personale, ai singoli concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65. ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere fra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio e 4/10 nell'altro a rifrazione corretta: è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia disartria) anche lievi.

Contro il risultato della visita medica non sono ammessi i ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 200 dovranno pervenire al Ministero difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere.

Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

5) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

6) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

7) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

8) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

9) certificato di buona condotta;

10) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 13 e 15 delle annesse «istruzioni». Per gli incarichi professionali disimpegnati dagli ufficiali medici di complemento, nonchè per il tirocinio dagli stessi seguito presso le Scuole di sanità militare, dovranno essere prodotti certificati, in carta legale, rilasciati dalle competenti autorità militari;

11) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili e i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

12) fotografia recente del candidato provvista della prescritta marca da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 7), 8) e 9) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 8) e 9) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 5 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali: un professore di lingue estere;

Segretario (senza voto) un funzionario della carriera amministrativa centrale della Marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 7.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 8.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 9.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e d'istruzione militare e marinaresca, presso la Scuola di sanità militare marittima, della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 10.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, ovvero al Ministero difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 110. — BONATTI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:
Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica

Le prove di patologia medica, chirurgica; semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, artt. 19 e 20; quelle di medicina operativa e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (art. 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominata dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per la prova facoltativa di medicina navale la Commissione esaminatrice dispone da 0 a 3 punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali della Marina e subordinamente delle altre FF. AA. Istituti scientifici, o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone complessivamente da zero a otto punti.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi sugellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

6) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite sul cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazioni — Emorragia — Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice della mano.

2) Generalità sulle suture dei tessuti — Soccorsi d'urgenza nelle fratture — Cura radicale dell'ernia inguinale o dell'ernia crurale.

3) Tenoplastiche e tenorafie — Trasfusione di sangue e plasma — Legatura dell'arteria poplitea.

4) Generalità sulle ferite dei tessuti molli — Trattamento dello chock traumatico — Amputazione della gamba al 3° medio.

5) Rachianestesia — Ustioni e loro trattamento — Legatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

6) Generalità sulla sindrome da schiacciamento — Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento — Legatura dell'arteria carotide primitiva.

7) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare — Generalità sul trattamento delle lussazioni — Amputazione del braccio al 3° medio.

8) Generalità sulla sutura dei nervi — Trattamento d'urgenza nelle fratture osteo-articolari — Legatura dell'arteria ascellare alla 3ª porzione.

9) Anestesia locale e tronculare — Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace — Legatura dell'arteria omerale al 3° medio del braccio.

10) Sindrome addominale acuta — Lussazioni e fratture del ginocchio e relativo trattamento — Amputazione dell'avambraccio al 3° inferiore.

11) Generalità sulla legatura delle arterie — Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca — Legatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

12) Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali — Le complicazioni settiche delle ferite — Disarticolazione carpo-metacarpica delle ultime 4 dita della mano.

13) Asfissia per annegamento — Anestesia generale endovenosa — Tracheotomia.

14) Primo trattamento dei congelati — Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche — Legatura dell'arteria tibiale posteriore, al 3° medio della gamba.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di Medicinale Navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della Nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: TAVIANI

(3465)

Concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in s.p.e. del 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data stabilita con successivo provvedimento e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base al regolamento 5 luglio 1923, n. 1503 e successive modificazioni, allegato in estratto alla presente notificazione.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che non abbiano superato l'età di trenta anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano tra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle sei diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il visus raggiunga almeno gli otto decimi in ciascun occhio.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 200 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti. Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea di cui all'art. 3, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

5) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di buona condotta;

8) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire la copia dello stato di servizio militare, o l'estratto del foglio matricolare;

9) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 5), 6) e 7) dovranno essere in data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 6) e 7) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 5 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista; un maggiore medico; un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 7.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 8.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 9.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi ovvero al Ministero difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 111. — BONATTI

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prima prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale della Repubblica allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta, in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(3466)

PREFETTURA DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1955, n. 13741, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di veterinario condotto in Comuni e consorzi di Comuni della Provincia, di cui al bando dell'11 marzo 1954, n. 11732;

Visto il decreto in data 7 marzo 1955, n. 13742, con il quale si è, tra l'altro, provveduto a dichiarare vincitori i seguenti candidati per le sedi a fianco segnate:

Paone dott. Raffaele, consorzio Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico;

Di Lillo dott. Giovanni, consorzio Vairano Patenora, Caianello, Pietravairano, Presenzano;

Iannucci dott. Mario, consorzio Pietramelara, Baia e Latina, Riardo, Roccaromana;

Izzo dott. Emilio, consorzio Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli;

Considerato che il dott. Paone ed il dott. Iannucci hanno rinunziato ai posti indicati rispettivamente con lettera in data 23 maggio 1955 e telegramma in data 31 maggio 1955 e che nei riguardi del dott. Di Lillo e del dott. Izzo è stata pronunciata la decadenza dalla nomina per non avere i medesimi assunto servizio allo scadere del termine prefisso, giusta telegrammi del sindaco di Pietramelara in data 31 maggio 1955 e del sindaco di Roccamonfina in data 21 maggio 1955;

Ritenuta pertanto la necessità di far luogo alla designazione di altri vincitori del concorso per le sedi sopraindicate;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Triglia Enrico è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Pietramelara, Baia e Latina, Riardo, Roccaromana.

Il dott. Izzo Emilio è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Vairano Patenora, Caianello, Pietravairano, Presenzano.

Il dott. Lombardi Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico.

Il dott. Pezzella Raffaele è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 7 giugno 1955

Il prefetto: FESTA

(3383)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 26865 in data 30 dicembre 1953, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

N.	Candidato		Punti	
1.	Beltrami dott. Aldo	punti	55,36	su 100
2.	Cavicchi dott. Eliano	»	51,71	»
3.	Bagni dott. Corrado	»	51,43	»
4.	Cadore dott. Lydo	»	49,86	»
5.	Amadio dott. Silvano	»	49,20	»
6.	Nagliati dott. Onorio	»	49,04	»
7.	Gilli dott. Guido	»	49 —	»
8.	Montemezzo dott. Giuseppe	»	48,80	»
9.	Lucci dott. Mario	»	48,78	»
10.	Pavanini dott. Carmelo	»	48,55	»
11.	Buosi dott. Giovanni	»	48,45	»
12.	Pollastri dott. Cesare	»	48,21	»
13.	Zaffi dott. Bruno	»	48 —	»
14.	Gorni dott. Romano	»	47,98	»
15.	Paliotto dott. Romano	»	47,91	»
16.	Nonato dott. Maurizio	»	47,70	»
17.	Malacarne dott. Giuseppe	»	47,51	»
18.	Zappone dott. Giovanni	»	47,47	»
19.	Ricciarelli dott. Gino	»	47,31	»
20.	Bordoni dott. Bruno	»	47,14	»
21.	Tamisari dott. Giuseppe	»	46,87	»
22.	Natali dott. Eolo	»	46,80	»
23.	Malaguti dott. Carlo	»	46,23	»
24.	Poggi dott. Gastone	»	46,13	»
25.	Peano dott. Guido	»	46,10	»
26.	Mantovani dott. Ginaldo	»	46,09	»
27.	Sassone dott. Walther	»	46,04	»
28.	Fiorio dott. Walther	»	46,01	»
29.	Gnudi dott. Irnerio	»	45,98	»
30.	Petrella dott. Remo	»	45,35	»
31.	De Candia dott. Luciano	»	45,30	»
32.	Pinca dott. Claudio	punti	44,87	su 100
33.	Buttelli dott. Mario	»	44,80	»
34.	Righi dott. Luciano	»	44,42	»
35.	Chiavacci Osvaldo (nato il 13 aprile 1922)	»	44,40	»
36.	Culatti dott. Ferruccio	»	44,40	»
37.	Ghelfi dott. Mino	»	44,28	»
38.	Vescogni dott. Stelio	»	44,12	»
39.	Iotti dott. Valerio	»	43,84	»
40.	Gianuizzi dott. Cesare	»	43,60	»
41.	Sala dott. Arveno	»	42,95	»
42.	Balboni dott. Vanes	»	42,65	»
43.	Albertelli dott. Luigi	»	42,64	»
44.	Antonon dott. Alberto	»	41,64	»
45.	Cremonini dott. Giovanni	»	41,36	»
46.	Benetti dott. Gianfranco	»	40,32	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 13 giugno 1955

Il prefetto: GIURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1953;

Viste le domande dei concorrenti, dalle quali risultano le sedi da ciascuno richieste in ordine preferenziale;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche rispettivamente indicate a fianco:

1) Beltrami dott. Aldo: Dodici Morelli (Cento);
2) Cavicchi dott. Eliano: Rero (Formignana);
3) Bagni dott. Corrado: Corporeno (Cento);
4) Cadore dott. Lydo: Ariano Ferrarese (Mesola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 13 giugno 1955

Il prefetto: GIURA

(3302)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.